



Università degli studi di Palermo

Settore segreteria organi collegiali di governo

Regolamento per le Elezioni

emanato con D.R. 68318 del 13/10/2009
modificato con delibera SA 26/10/2010 n°6

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Ambito d'applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le consultazioni elettorali previste dalle norme statutarie e dal Regolamento Generale dell'Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono soppresse tutte le norme e le disposizioni interne in contrasto.

Articolo 2 Bando delle Elezioni

1. Le elezioni sono indette con l'emanazione di un bando, entro i termini previsti dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il bando deve prevedere le date di votazione, in modo che le operazioni elettorali e il relativo provvedimento di nomina degli eletti si concludano prima della scadenza del mandato.
3. Il bando deve contenere:
 - a. la durata del mandato degli eletti;
 - b. numero degli eligendi;
 - c. l'elettorato attivo e passivo;
 - d. la convocazione del corpo elettorale;
 - e. la nomina della Commissione elettorale;
 - f. i termini per eventuali ricorsi.
4. Il bando viene emanato:
 - a. dal Decano dei Professori ordinari per l'elezione del Rettore;
 - b. dal Rettore per l'elezione delle rappresentanze elettive negli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - c. dal Decano di Facoltà per l'elezione del Preside;
 - d. dal Preside per le componenti elettive degli Organi Collegiali delle Strutture didattiche d'Ateneo;
 - e. dal Decano di Dipartimento per l'elezione del Direttore del Dipartimento;
 - f. dal Direttore per le componenti elettive degli Organi Collegiali del Dipartimento.

Articolo 3 Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione e senza recare intralcio alle attività istituzionali dell'Ateneo. Essa è vietata dal giorno precedente quello di inizio delle operazioni di votazione.

Articolo 4 Comitato elettorale di Coordinamento

1. È istituito un Comitato permanente di Coordinamento delle procedure elettorali.
2. Il Comitato è composto dal Coordinatore della Commissione Regolamenti e procedure di semplificazione dei Regolamenti d'Ateneo del Senato Accademico, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Consiglio degli Studenti e da un rappresentante del personale TA scelto tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione.



Università degli studi di Palermo

3. Il Comitato collabora il Rettore e/o i soggetti di cui all'art. 2, IV comma, del presente Regolamento nell'espletamento delle procedure elettorali e decide in via definitiva di eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni.
4. I ricorsi vanno presentati al Comitato entro tre giorni lavorativi; entro le successive quarantotto ore il Comitato decide in via definitiva.

Art. 5 Costituzione Commissione elettorale

1. Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni sono svolte da una Commissione elettorale.
2. La Commissione è composta da un Presidente e da almeno due rappresentanti scelti tra le categorie di elettori. Le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto, sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione.

Articolo 6 Funzioni della Commissione elettorale

1. La Commissione esplica le funzioni alla stessa attribuite dal presente Regolamento e provvede a quanto necessario per assicurare il regolare svolgimento del procedimento elettorale.
2. Entro cinque giorni dall'emanazione del bando, la Commissione elettorale si insedia e cura la pubblicazione, attraverso il sito WEB dell'Ateneo, degli elenchi degli elettori con l'indicazione delle strutture di appartenenza.
3. Entro le ore 12,00 del secondo giorno dalla suddetta pubblicazione, gli interessati possono richiedere integrazioni e rettifiche; su tale richiesta decide la Commissione elettorale.
4. La Commissione elettorale determina i seggi e la loro composizione ed ubicazione e comunica l'esito delle elezioni per l'emanazione del relativo provvedimento di nomina degli eletti.
5. Risulteranno eletti i candidati che riportino il maggior numero di preferenze; a parità di voti risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità di ruolo, ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

Articolo 7 Presentazione delle candidature

1. Tutte le candidature alle cariche elettive devono essere avanzate personalmente, nel corso di una riunione del relativo corpo elettorale, ovvero secondo le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento Generale d'Ateneo.
2. Il corpo elettorale è costituito dagli aventi l'elettorato attivo e la sua riunione è presieduta dal Presidente della Commissione elettorale.
3. I requisiti per l'elettorato passivo devono essere posseduti alla data dell'emanazione del bando. I requisiti per l'elettorato attivo devono essere posseduti alla data del primo giorno di votazione.
4. Il personale collocato in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente, mantiene il solo elettorato attivo.
5. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo.
6. La Commissione elettorale esamina le candidature presentate ed in caso di riscontrata irregolarità, assegna un termine di quarantotto ore per la regolarizzazione; quindi decide definitivamente sull'ammissione delle candidature.
7. Le candidature vengono pubblicizzate sul sito WEB dell'Ateneo.
8. Non possono essere candidati coloro che non hanno avanzato candidatura.
9. Fermo restando quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è estesa ai professori di ruolo di seconda fascia, in caso indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia.



Università degli studi di Palermo

Articolo 8 Seggio elettorale

1. La Commissione elettorale nomina il Presidente ed i componenti del seggio, scelti tra il personale di ruolo dell'Ateneo.
2. I componenti del seggio sono individuati tra il personale che non abbia presentato candidatura e che non abbia rapporti di parentela con i candidati.
3. La costituzione del seggio elettorale deve avvenire almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni.
4. Il Presidente del seggio nomina il Segretario, scegliendolo tra gli scrutatori e provvede ad assicurare il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
5. Nel seggio deve essere affissa la lista dei candidati.
6. Tutte le operazioni elettorali sono sinteticamente descritte nel verbale seggio, in cui sono riportati in dettaglio i risultati dello scrutinio dei voti.

Articolo 9 Accesso al seggio elettorale

1. Possono accedere al seggio elettorale gli elettori iscritti nell'elenco del seggio per compiere le operazioni di voto.
2. Hanno inoltre libero accesso ai seggi elettorali i componenti della Commissione elettorale ed i candidati, nonché ove previsti i rappresentanti di lista.

Articolo 10 Espressione del voto

1. Il voto di preferenza, ove non previste schede con l'indicazione dei candidati, si esprime indicando il cognome dei candidati prescelti, in caso di omonimia deve scriversi il nome ed il cognome e, ove necessario, l'anno di nascita.
2. Sono nulle le schede nelle quali il voto non risulti segnato con la matita fornita unitamente alla scheda elettorale, nonché quelle che presentino segni o indicazioni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.
3. Sono nulle le schede contenente un numero di preferenze maggiore di quello consentito.
4. Sono nulle le preferenze quando il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato, ovvero siano espresse per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata. In questi casi è valido il solo voto di lista.
5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso una preferenza per candidati di una lista, si intende che abbia votato anche la lista alla quale appartiene il candidato preferito. In questo caso quindi va assegnato sia il voto di lista che la preferenza. Il voto di lista va comunque assegnato in presenza di una assegnazione di preferenza.

Articolo 11 Liste elettorali

1. Per le elezioni in cui si ricorre alle candidature per lista si applicano le disposizioni seguenti.
2. Le liste dei candidati, distinte per ciascuna elezione, devono essere depositate al protocollo entro il termine perentorio delle ore 12 del quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per le elezioni. L'ufficio, protocollata la lista con l'indicazione dell'ora di deposito, provvederà alla consegna immediata all'ufficio elettorale. Ove per le elezioni siano fissati due o più giorni consecutivi, il termine di cui sopra è calcolato a retrodatare dal primo giorno.
3. Per le elezioni dei rappresentanti in ognuno degli Organismi è ammessa la candidatura in una sola lista, in caso di più candidature è valida quella relativa alla lista depositata per prima. All'interno della lista, i candidati sono indicati con cognome, nome, luogo e data di nascita, struttura di appartenenza e contrassegnati con numeri arabi progressivi.
4. Le liste non possono contenere un numero di candidati superiore al numero degli eligendi in ciascun Organismo.
5. Unitamente alla lista devono essere presentati i seguenti documenti:



Università degli studi di Palermo

- a. dichiarazione, anche collettiva, di accettazione della candidatura sottoscritta dai candidati;
 - b. dichiarazione di presentazione della lista sottoscritta da un numero di elettori che hanno elettorato attivo non inferiore al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere presso i Consigli di Facoltà, e non inferiore a 50 o a 100 rispettivamente per i rappresentanti del personale tecnico amministrativo e per i rappresentanti degli studenti per l'elezione dei al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. I presentatori delle liste debbono indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, struttura di appartenenza se dipendenti o facoltà di appartenenza e numero di matricola se studenti.;
 - c. un modello di contrassegno, anche figurato, racchiuso in un cerchio di circa 5 cm. di diametro, anche in formato digitale. Non sono ammessi contrassegni capaci di generare facilmente confusione ovvero riproducenti simboli o scritte vietate dalla legge. In caso di contrassegni uguali tra loro ma per liste diverse, è accettato quello della lista che sarà stata presentata per prima. Eventuali sigle debbono essere accompagnate dalla dicitura per esteso;
 - d. l'indicazione del responsabile di lista, avrà la facoltà di designare i rappresentanti di lista, in ragione di uno per ogni seggio elettorale.
6. I rappresentanti di lista devono presentarsi al Presidente del Seggio il primo giorno di elezione e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto.
 7. Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza riportati dal candidato. La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
 8. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le liste secondo l'ordine dei quozienti.
 9. Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, si procede con la formazione della graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali. Con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti, si procede alla assegnazione dei seggi per ciascuna delle altre elezioni.

Articolo 12 Assunzione della carica e scorrimento di graduatoria

1. Gli eletti assumono la carica in conformità a quanto stabilito dal bando.
2. In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti previsti per l'elettorato passivo, il Presidente del relativo Organo Collegiale provvede a nominare, in sostituzione, il primo dei non eletti nella votazione. In mancanza si procede ad elezioni suppletive.
3. In caso di dimissioni, ovvero di anticipata cessazione, del titolare dell'Organo monocratico dalla carica, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni o dalla cessazione dalla carica, deve essere disposta l'emanazione di un nuovo bando per un mandato corrispondente a quanto previsto al comma 2 bis dell'art. 9 bis dello Statuto.

Articolo 13 Modalità di votazione per l'elezione del Preside e del Direttore di Dipartimento

1. Nella prima votazione il Preside o il Direttore di Dipartimento è eletto a maggioranza degli aventi diritto, mentre nelle successive è richiesta la maggioranza semplice.
2. Tra la prima e la seconda votazione dovranno intercorrere, di norma, tre giorni lavorativi.
3. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.



Università degli studi di Palermo

Articolo 14 Le Commissioni Scientifiche, durata, incompatibilità

1. Le Commissioni scientifiche sono composte, per ciascuna area Scientifica, da due professori ordinari o straordinari, due professori associati e due ricercatori.
2. I componenti eletti delle Commissioni Scientifiche di Ateneo durano in carica tre anni decorrenti dalla data di insediamento.
3. Il componente che abbia portato a compimento due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, anche se durante il secondo mandato ottenesse il passaggio ad altra fascia di docenza o il trasferimento a diverso S.S.D. della medesima o diversa Area Scientifica.
4. Non possono far parte delle Commissioni Scientifiche di Ateneo i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché i Direttori di Dipartimento.

Titolo II - Elezioni del Rettore: rappresentanti del personale T.A. che partecipano alle elezioni del Rettore

Articolo 15 Indizione delle elezioni

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 14, comma 6 dello Statuto, le elezioni debbono aver luogo, almeno 20 giorni antecedenti la data prevista per la prima votazione delle elezioni del Rettore.

Articolo 16 Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo di ruolo a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Palermo, in servizio alla data del primo giorno di votazioni.
2. L'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo di ruolo a tempo indeterminato dell'Ateneo, in servizio alla data del bando di elezioni.
3. Gli eletti decadono dalla carica di rappresentanti nel momento in cui abbiano perduto, per qualsiasi causa, la qualità di dipendenti dell'Ateneo.
4. La sospensione dal servizio per motivi disciplinari o per altre cause interrompe l'esercizio dei diritti connessi alla carica per il periodo corrispondente.
5. Non godono dell'elettorato attivo e passivo coloro i quali a norma dell'art.14 dello Statuto comma 6 lettera d) hanno voto diretto.

Articolo 17 Presentazione delle candidature

1. Le candidature devono essere depositate all'ufficio protocollo entro le ore 12 del quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per le elezioni.
2. L'ufficio, protocollata la domanda con l'indicazione dell'ora di deposito, provvederà immediatamente alla consegna alla Commissione elettorale.

Articolo 18 Seggio elettorale

1. Le elezioni avranno luogo in tre giorni consecutivi.
La Commissione elettorale determina la sede unica del seggio, l'articolazione e la composizione e ne fissa l'orario di apertura e di chiusura.

Articolo 19 Determinazione del numero dei rappresentanti

1. La Commissione elettorale, ai fini della determinazione del numero dei rappresentanti, accerta la percentuale di coloro che hanno votato rispetto agli aventi diritto e, quindi, calcola il numero dei rappresentanti moltiplicando il numero massimo determinato nel decreto del Decano per la percentuale così individuata, arrotondando il risultato all'intero superiore.



Università degli studi di Palermo

2. Gli eletti cessano dalla carica con la proclamazione del Rettore.

Titolo III Rappresentanza del Personale Tecnico amministrativo

Capo I Elezioni nel Consiglio d'Amministrazione e nel Senato Accademico

Articolo 20 Presentazione della candidature - elettorato attivo e passivo

1. I rappresentanti del personale T.A. nel Senato Accademico e nel Consiglio d'Amministrazione sono eletti per liste concorrenti.
2. Per ognuno degli Organismi è ammessa la candidatura in una sola lista; in caso di più candidature è valida quella relativa alla lista depositata per prima.
3. Le liste dei candidati, distinte per ciascuna elezione, devono essere depositate all'ufficio protocollo entro le ore 12 del quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per le elezioni.

Articolo 21 Determinazione dei risultati e proclamazione degli eletti

1. La Commissione elettorale determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato sulla base dello scrutinio dei voti di seggio.
2. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa nei seggi.
3. La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei rappresentanti spettante a ciascuna lista.
4. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza riportati dal candidato.
5. Tale assegnazione viene espletata secondo le seguenti modalità: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro... sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, per tutte le liste, i più alti, in numero uguale a quello degli eligendi, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di questa ultima, per sorteggio.
6. Se a una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, quelli eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.
7. Sono esclusi dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi.
8. Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, la Commissione elettorale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali.

Capo II: elezione nei Consigli di Facoltà, nei Consigli di Dipartimento

Articolo 22 elettorato attivo e passivo nei Consigli di facoltà e nei Consigli di Dipartimento

1. Ai fini delle elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Facoltà gode dell'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo che, alla data delle indizioni delle elezioni, afferisce a Presidenze, Centri dei Servizi Generali e Biblioteche Centrali.
2. Ai fini delle elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento gode dell'elettorato attivo e passivo le unità di personale tecnico amministrativo che, alla data delle indizioni delle elezioni, afferisce al Dipartimento.



Università degli studi di Palermo

Titolo IV- Elezione dei rappresentanti degli studenti

Articolo 23 Svolgimento elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi Collegiali d'Ateneo si svolgono, di norma, contemporaneamente.

Articolo 24 Elettorato attivo e passivo- decadenza e cause di incompatibilità

1. Sono elettori tutti gli studenti che regolarmente iscritti ad un corso di laurea dell'Ateneo per l'Anno Accademico specificato nel bando.
2. Gli studenti eletti negli Organi di cui all'art.22 durano in carica un triennio. Non determina perdita della qualità di studente dell'Università di Palermo il conseguimento della laurea triennale, nel caso in cui l'iscrizione al corso di laurea magistrale o specialistica si verifichi entro il primo anno accademico utile ai fini dell'iscrizione, senza soluzione di continuità.
3. Per quanto riguarda la partecipazione ai Consigli di Facoltà l'iscrizione ai corsi magistrali o specialistici dovrà riguardare i corsi attivati presso la facoltà interessata.

Articolo 25 Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Corsi di Studio delle singole Facoltà o di Interclasse hanno luogo, di norma, nello stesso giorno per tutti i Corsi di Studio della Facoltà.
2. Ai fini delle elezioni in oggetto, funge da Commissione elettorale il Collegio dei Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio di ciascuna Facoltà presieduto dal Preside o da un suo delegato.
3. Hanno diritto al voto per ciascun Consiglio di Corso di Studio gli studenti, regolarmente iscritti in corso, fuori corso, del relativo Corso di Studio.
4. Nel caso di Consigli di Interclasse la componente studentesca deve essere eletta, considerando ai fini del calcolo della percentuale prevista dallo Statuto, il numero dei docenti che insegnano nei singoli corsi di studio che compongono il Consiglio stesso.
5. Presso uno stesso seggio possono svolgersi le votazioni relative a più Corsi di Studio.
6. In caso di parità di voti la preferenza è determinata:
 - a dalla data di iscrizione al corso di studio;
 - b a parità di anzianità di iscrizione dalla maggiore anzianità di età.

Articolo 26 Elezione dei rappresentanti in seno ai Consigli delle Scuole di Specializzazione e al Consiglio di Dipartimento

1. Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola per gli specializzandi e dal Direttore di dipartimento per i rappresentanti dei dottorandi e degli assegnisti.
2. Godono dell'elettorato attivo e passivo tutti gli specializzandi regolarmente iscritti per l'A.A. previsto dal Bando.
3. Godono dell'elettorato attivo e passivo tutti i dottorandi e gli assegnisti che afferiscono al Dipartimento.

Art. 27. Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento a far data dalla sua entrata in vigore.